REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

il Presidente

Vista la legge regionale 11 novembre 2011, n. 14 (Razionalizzazione e semplificazione dell'ordinamento locale in territorio montano. Istituzione delle Unioni dei Comuni montani);
Richiamato l'articolo 19, comma 1, della suddetta legge regionale, il quale prevede che, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge, siano nominati, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, gli amministratori temporanei presso ciascuna Comunità montana per l'attuazione della legge e per la residua gestione delle Comunità montane;
Richiamato, altresì, il comma 2 del sopraccitato articolo 19, il quale prevede che gli amministratori temporanei siano scelti nell'ambito delle terne di nominativi proposti dalle Conferenze dei Sindaci appositamente convocate, nelle quali ciascun Sindaco esprime il voto per un solo nominativo e che risultano indicati nella terna i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti;
Preso atto che, con nota 22 dicembre 2011, protocollo n. 329, il Sindaco del Comune di Tolmezzo (UD), in qualità di Presidente della Conferenza dei Sindaci della Comunità montana della Carnia, ha comunicato che nella seduta tenutasi a Tolmezzo il 21 dicembre 2011 è stato individuato il signor Dario Zearo, nato a Tolmezzo il 27 agosto 1946;
Considerato che la modalità di libera espressione del voto in sede di Conferenza dei Sindaci, in quanto al tempo stesso limitata ad un solo nominativo e volta alla formazione di una terna di nominativi, da un lato, implica l'eventualità che possa essere proposto alla scelta dell'Amministrazione regionale un numero di soggetti inferiore a tre e, dall'altro, è funzionale alla limitazione ad un numero non superiore a tre della rosa dei soggetti nell'ambito della quale può essere effettuata la scelta;
Ritenuto di nominare amministratore temporaneo della Comunità montana della Carnia, con sede a Tolmezzo (UD), via Carnia Libera 1944, n. 29, il signor Dario Zearo, il quale ricopre attualmente la carica di Sindaco del Comune di Tolmezzo (UD);
Vista la dichiarazione resa dall'interessato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) della legge 19 marzo 1990, n. 55;
Ritenuto di attribuire all'amministratore temporaneo il medesimo compenso corrisposto attualmente per gli incarichi di commissario straordinario delle Comunità montane, pari a lordi euro 2.460,60 (Duemilaquattrocentosessanta/60), determinato sulla base dell'importo previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 18 marzo 2010, n. 490, ridotto del 10 per cento ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22, nel rispetto della disciplina relativa al divieto di cumulo tra indennità di carica di cui all'articolo 14 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, e alla deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2011, n. 1193;
Ritenuto, altresì, di riconoscere al medesimo, come attualmente previsto per i commissari straordinari delle Comunità montane, i rimborsi spese di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1193/2011, recante la disciplina relativa alle indennità ed ai gettoni di presenza, nonché ai rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio per gli amministratori degli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 14/2011, gli amministratori temporanei cessano dalla carica dalla data di costituzione delle Unioni

montane, secondo le decorrenze indicate all'articolo 22;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2630 del 29 dicembre 2011;

Decreta

1. Di nominare, con decorrenza dalla data del presente decreto, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale 14/2011, quale amministratore temporaneo della Comunità montana della Carnia con sede a Tolmezzo (UD), via Carnia Libera 1944, n. 29, il signor Dario Zearo, nato a Tolmezzo il 27 agosto 1946.
2. Di attribuire all'amministratore temporaneo il medesimo compenso corrisposto attualmente per gli incarichi di commissario straordinario delle Comunità montane, pari a lordi euro 2.460,60 (Duemilaquattrocentosessanta/60), nel rispetto della disciplina relativa al divieto di cumulo tra indennità di carica di cui all'articolo 14 della legge regionale 11 novembre 1996, n. 46, e alla deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2011, n. 1193, e di riconoscere allo stesso i rimborsi spese previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2011, n. 1193.
3. L'incarico ha termine alla data di costituzione delle Unioni montane, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 14/2011, secondo le decorrenze indicate all'articolo 22.
4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Renzo Tondo -